

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4556 Anno 2020
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO
Data pubblicazione: 21/02/2020

ORDINANZA

sul ricorso 33891-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;


- ricorrente -

contro

DE MASI AGRICOLTURA SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2752/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 13/10/2017;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

Rilevato che:

Con sentenza in data 13 ottobre 2017 la Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla De Masi Agricoltura S.p.A. contro l'intimazione di pagamento, notificata il 18.6.2007, relativa ad IRAP ed IVA per l'anno 1998. Osservava la CTR: «Come correttamente osservato dalla commissione di primo grado, non vi è prova della corretta notificazione della cartella esattoriale presupposta, atteso che, non solo e non tanto la firma è illeggibile, quanto non è in alcun modo riportato il titolo di colui che ha ricevuto la cartella stessa (se destinatario, addetto o altro)».


Avverso la suddetta pronuncia, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Le altre parti sono rimaste intimare.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.


Considerato che:

Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, per avere la CTR ritenuto che l'illeggibilità della firma e la mancata indicazione della qualifica di colui che aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento determinava la nullità della notifica della cartella di pagamento prodromica all'intimazione impugnata.



La censura è fondata.

Secondo l'orientamento espresso da questa Corte, la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia adottata come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015). Si è inoltre osservato che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata», e non risulti che il piego sia stato consegnato



dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n. 9962 del 2010; in senso conforme, Cass. n. 24283 del 2015).

La sentenza impugnata, che ha ritenuto nulla la notifica della prodromica cartella di pagamento perché la firma apposta sull'avviso di ricevimento era illeggibile ed in quanto sullo stesso non era riportata la qualifica del soggetto che aveva ricevuto l'atto, non si è conformata ai principi di diritto sopra richiamati.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 27 novembre 2019.

Il Presidente